



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 13 NOVEMBRE 2013

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro l' 11 novembre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - Avv. Luigi COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Anna PIANE | COMPONENTE; |
| - Avv. Carlo ROTUNDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello;
in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A.: Sig. Vincenzo Nicoletti.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n°13 a carico di :

- sig. **DISTILO Francesco**, Dirigente della Società **SS Galatro** e la Società **SS GALATRO**;

per rispondere, rispettivamente:

- il primo della violazione dell'art.1, comma 1, del C.G.S., per avere - abusando delle sue funzioni di appartenente al Corpo della Guardia di Finanza - tentato di intimidire l'Arbitro della gara *Taurianovese - Galatro del 21.12.2012*, sig. **Antonuccio Marco**, allo scopo di condizionarne, mediante minaccia di future conseguenze sulla sua carriera arbitrale, la condotta in occasione del secondo tempo dell'incontro in esame;
- la Società Sportiva **SS. GALATRO**, ai sensi dell'art.4, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva in conseguenza delle violazioni ascritte al precitato suo Dirigente.

IL DEFERIMENTO

Con nota dell'11 settembre 2013, n. 1012/885 pf 12-13 GR/mg,

IL VICE PROCURATORE FEDERALE,

- letta la nota Prot.nr.56/CDT/CDA datata 6.3.2013 con la quale la Segreteria della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria trasmetteva a questa Procura Federale, per le valutazioni di competenza, gli atti ufficiali relativi ad un reclamo inoltrato dalla Società sportiva SS. Galatro avverso la delibera sanzionatoria adottata a carico di alcuni suoi tesserati dal G.S.T. presso la Delegazione Distrettuale LND di Gioia Tauro, in relazione ad episodi verificatisi in occasione della gara del Campionato Allievi Provinciali Taurianovese - Galatro del 21.12.2012;

- Rilevato, sulla base del supplemento del referto datato 21.12.2012 nonché delle dichiarazioni rese in data 4.3.2013 innanzi alla predetta C.D.T. dall'arbitro sig. Antonuccio Marco della Sezione AIA di Taurianova, che il Dirigente della Società SS Galatro, sig. Distilo Francesco, già colpito da provvedimento di espulsione per condotta antiregolamentare, dopo la fine del primo tempo della gara Taurianovese - Galatro aveva avvicinato negli spogliatoi il direttore di gara intimandogli con fare intimidatorio dopo aver esibito un tesserino di appartenere al Corpo della Guardia di Finanza, di fornirgli le proprie generalità e minacciandolo nel contempo di ostacolare il prosieguo della sua carriera arbitrale se "*non si fosse comportato bene*";

- Esaminata la documentazione acquisita e le risultanze degli accertamenti esperiti nel corso della attività istruttoria condotta dal Collaboratore di questa Procura Federale, avv. Antonio Cogliandro, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- Rilevato che la predetta attività inquirente ha consentito di acquisire obiettivi riscontri in ordine al comportamento tenuto dal dirigente della Società SS. Galatro, sig. Distilo Francesco, nei confronti dell'Arbitro Antonuccio Marco;

- Considerato che la condotta tenuta dal summenzionato Distilo Francesco costituisce palese violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere egli tentato, avvalendosi indebitamente dei poteri derivanti dal suo ruolo di appartenente ad un Corpo della Guardia di Finanza, di intimidire l'Arbitro Antonuccio Marco allo scopo di condizionarne la direzione nel prosieguo della gara del Campionato Allievi Provinciali Taurianovese-Galatro del 21.12.2012;

- Considerato che dalla condotta violativa innanzi descritta consegue la responsabilità oggettiva della Società Sportiva SS GALATRO, ai sensi dell'art.4, comma 2, del C.G.S.;
- Vista la proposta del Sostituto Procuratore dott.Salvatore Galeota;
- Visto l'art.32,comma 4, del C.G.S.;

HA DEFERITO

alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria della LND:

- il sig. DISTILO Francesco, Dirigente della Società SS Galatro, e la Società SS GALATRO;

per rispondere, rispettivamente:

il primo della violazione dell'art.1, comma 1, del C.G.S., per avere - abusando delle sue funzioni di appartenente al Corpo della Guardia di Finanza - tentato di intimidire l'Arbitro della gara Taurianovese-Galatro del 21.12.2012, sig. Antonuccio Marco, allo scopo di condizionarne, mediante minaccia di future conseguenze sulla sua carriera arbitrale, la condotta in occasione del secondo tempo dell'incontro in esame;

- la Società Sportiva SS. GALATRO, ai sensi dell'art.4, comma 2, del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva in conseguenza delle violazioni ascritte al precitato suo Dirigente.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione dell'11 novembre 2013 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Il sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- al sig. DISTILO Francesco, Dirigente della Società SS Galatro, anni 1 di inibizione;
- alla Società SS GALATRO € 500 di ammenda.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale, irroga :

- AL Sig. DISTILO Francesco l' inibizione di mesi OTTO (8) e quindi fino al 23 LUGLIO 2014 (già inibito fino al 23.11.2013);
- alla società S.S. GALATRO l'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.15 a carico di :

- 1) CAVALLARO Paolo, calciatore all'epoca dei fatti della Società AGS.D.Soriano 2010 (tessera annullata);
- 2) CAVALLARO Giuseppe, calciatore all'epoca dei fatti della Società AGS.D.Soriano 2010;
- 3) MONARDO Domenico, Presidente della Società AGS.D.Soriano 2010;
- 4) MULLER Domenico, allenatore della Società AGS.D.Soriano 2010;
- 5) Società AGS.D.Soriano 2010;

per rispondere :

- Cavallaro Paolo, delle violazioni di cui agli artt. 1, commi 1 e 3 ,10, comma 1, e 17, comma 1, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere partecipato nella stagione sportiva 2010 - 2011 alla gara Promo Arena - Soriano 2010 del 7.3.2011 sotto le false generalità del calciatore Cavallaro Giuseppe, così come descritto nella parte motiva e per non essersi presentato dinanzi al collaboratore della Procura Federale, a seguito di regolare convocazione per l'audizione, senza addurre alcuna giustificazione al riguardo;

- Cavallaro Giuseppe, delle violazioni di cui agli artt. 1, commi 1 e 3, art. 10, comma 1, e 17, comma 1, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, per avere consentito al calciatore Cavallaro Paolo di giocare sotto le proprie generalità nella gara Promo Arena - Soriano 2010 del 7.03.2011; e per non essersi presentato dinanzi al collaboratore della Procura Federale, a seguito di regolare convocazione per l'audizione, senza addurre alcuna valida giustificazione al riguardo;

- Monardo Domenico, Presidente della Società AGS.D.Soriano 2010, delle violazioni di cui agli artt. 1, commi 1 e 3, 10, comma 1, e 17, comma 1, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere sottoscritto, nella Sua qualità di dirigente accompagnatore la lista della gara in cui dichiarava che il giocatore ivi menzionato partecipava alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giuste le norme vigenti, malgrado Cavallaro Paolo partecipasse alla gara sotto false generalità di Cavallaro Giuseppe, e per non essersi presentato dinanzi al collaboratore della Procura Federale, a seguito di regolare convocazione per l'audizione, senza addurre alcuna valida giustificazione al riguardo;

- Muller Domenico, allenatore della Società AGS.D.Soriano 2010 all'epoca dei fatti, delle violazioni di cui agli artt.1, commi 1 e 3, 10, comma 1, e 17 comma 1, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere sottoscritto nella sua qualità di allenatore la distinta di gara in cui dichiarava che il giocatore ivi menzionato partecipava alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giuste le norme vigenti, malgrado Cavallaro Paolo partecipasse alla gara sotto false generalità di Cavallaro Giuseppe; e per non essersi presentato dinanzi al collaboratore della Procura Federale, a seguito di regolare convocazione per l'audizione, senza addurre alcuna valida giustificazione al riguardo;

- la Società AGS.D.Soriano 2010, a titolo di responsabilità, sia diretta che oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio Presidente ed agli altri tesserati ovvero ai soggetti che, comunque, abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell'art.1, comma 5, del CGS.

IL DEFERIMENTO

Con nota del 16 settembre 2013, n. 1093/1602pf10-11/GT/dl,

IL VICE PROCURATORE FEDERALE,

Esaminata la nota del 29.03.2011, a firma del Presidente dei Comitato Regionale Calabria - L.N.D., con la quale è stata inoltrata alla Procura Federale copia degli atti relativi alla decisione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.64 del 24.03.2011, con la quale veniva accolto il reclamo proposto dalla Società Promo Arena in ordine alla gara di Campionato allievi provinciale del 7-03-2011, Promo Arena - Soriano 2010, essendosi accertato che il calciatore sceso in campo con il n.10 nelle file del Soriano, non corrispondeva a quello nella foto della tessera F.I.G.C. riportata in distinta con il nome di Cavallaro Giuseppe; con conseguente irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara a favore della Società Promo Arena, nonché la squalifica del Dirigente accompagnatore della Società Soriano 2010, rimettendo, infine, gli atti alla Procura per quanto di competenza;

Rilevato, dall'esame della documentazione acquisita e come accertato dal Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia, con la predetta decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.64 del 24.03.2011, che il calciatore Cavallaro Paolo ha preso parte alla gara sopra citata Promo Arena - Soriano 2010, in assenza di regolare tesseramento e sotto false generalità del tesserato Cavallaro Giuseppe;

Letta, in particolare, la relazione che fa parte integrante del presente provvedimento, con la quale il Collaboratore della Procura Federale ha compiuto gli opportuni accertamenti relativi alla questione sopra citata, avendo modo di accertare che il calciatore Cavallaro Paolo, con richiesta di tessera federale n. 021355, annullata, ha partecipato alla sopra citata gara sotto le generalità del calciatore Cavallaro Giuseppe, tesserato con la AGS.D.Soriano 2010;

Rilevato che l'arbitro della gara in epigrafe, sig.Nesci Antonio, nell'audizione resa davanti al Collaboratore dell'Ufficio di Procura, ha confermato il supplemento di referto di gara, ribadendo che la foto apposta sulla tessera federale non corrispondeva alla foto di Cavallaro Giuseppe e nel contestare la falsa identità al giocatore Cavallaro Paolo, quest'ultimo dichiarava di non essere in possesso del documento di riconoscimento manifestando un evidente impaccio. Che l'arbitro, ha dichiarato, altresì, di aver proseguito la gara per non creare turbativa tra i giocatori ed i dirigenti;

Considerato che Cavallaro Paolo ha preso parte alla gara sotto le false generalità di Cavallaro Giuseppe, integrando in tal modo una grave violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva sanciti dal Codice di Giustizia Sportiva;

Rilevato, come si evince dalla documentazione in atti, che il nominativo di Cavallaro Giuseppe venne inserito nell'elenco in distinta della partita in questione, ove le specifiche dichiarazioni di regolare tesseramento dei giocatori impiegati e la loro partecipazione alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, risultano firmate, ai sensi dell'art. 61 delle N.O.I.F., dal dirigente accompagnatore ufficiale, sig. Monardo Domenico, nonché dall'allenatore Muller Domenico;

Ritenuto, pertanto, che i fatti su descritti integrino gli estremi delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 1, e 17, comma 1, del C.G.S., ascrivibili ai sigg.ri Cavallaro Paolo, Cavallaro Giuseppe, calciatori, Monardo Domenico, Presidente, e Muller Domenico, allenatore, tutti della Società AGS.D.Soriano 2010; nonché, a titolo di responsabilità sia diretta che oggettiva, alla Società AGS.D.Soriano 2010, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per l'operato dei propri tesserati;

Ritenuto, altresì, che i calciatori Cavallaro Paolo e Cavallaro Giuseppe, nonché Monardo Domenico, Presidente, e Muller Domenico, allenatore, si sono resi responsabili della violazione dell'art. 1, comma 3, del C.G.S., atteso che pur regolarmente convocati, non si sono presentati per la loro audizione davanti al Collaboratore dell'Ufficio di Procura, senza addurre alcuna valida giustificazione al riguardo;

Visto l'art. 32, comma 4, C.G.S.;

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, avv. Gianfranco Marcello;

HA DEFERITO

alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria della LND:

- 1) Cavallaro Paolo, calciatore all'epoca dei fatti della Società AGS.D.Soriano 2010 (tessera annullata);
 - 2) Cavallaro Giuseppe, calciatore all'epoca dei fatti della Società AGS.D.Soriano 2010;
 - 3) Monardo Domenico, Presidente della Società AGS.D.Soriano 2010;
 - 4) Muller Domenico, allenatore della Società AGS.D.Soriano 2010;
 - 5) Società AGS.D.Soriano 2010;
- per rispondere dei fatti di cui in epigrafe.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione dell'11 novembre 2013 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello.

E' altresì comparso il sig. Monardo Domenico, anche in qualità di vice Presidente della società AGS.D.Soriano 2010, avente poteri di rappresentanza, come da statuto societario.

Prima dell'inizio del dibattimento il deferito Monardo Domenico, in proprio ed in qualità, ha proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt.23 e 24 C.G.S. (per Monardo Domenico mesi tre di inibizione da ridursi a mesi due; per la società Soriano 2010 l'ammenda di € 500, da ridursi ad euro 300).

Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale.

Visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti, e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

rileva che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 23, C.G.S..

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie, nei confronti degli ulteriori deferiti:

per Cavallaro Paolo, calciatore all'epoca dei fatti della Società AGS.D.Soriano 2010 (tessera annullata), la squalifica di mesi tre;

per Cavallaro Giuseppe, calciatore all'epoca dei fatti della Società AGS.D.Soriano 2010, mesi due di squalifica;

per Muller Domenico, allenatore della Società AGS.D.Soriano 2010, mesi tre di squalifica.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta, ad eccezione della posizione relativa a Cavallaro Giuseppe, per il quale non è stata raggiunta la prova del suo consenso alla sostituzione del calciatore e che, quindi, deve rispondere solo per la mancata presentazione all'Ufficio di Procura.

In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale e del patteggiamento:

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per IL Sig. MONARDO Domenico, all'epoca dei fatti Presidente della Società AGS.D.Soriano 2010, mesi DUE (2) di inibizione e quindi fino al 14 GENNAIO 2014;

- per la Società AGS.D.SORIANO 2010 € 300,00 (trecento/00) di ammenda;

- per il Sig. CAVALLARO Paolo, calciatore all'epoca dei fatti della Società AGS.D. Soriano 2010 (tessera annullata), la squalifica di mesi TRE (3) e quindi fino al 14 FEBBRAIO 2014;

per il Sig. CAVALLARO Giuseppe, calciatore all'epoca dei fatti della Società AGS.D. Soriano 2010, VENTI (20) giorni di squalifica e quindi fino al 3 DICEMBRE 2014;

- per il Sig. MULLER Domenico, allenatore della Società AGS.D.Soriano 2010, mesi TRE(3) di squalifica e quindi fino al 14 FEBBRAIO 2014.

RECLAMO n.130 (s.s.2012/13) della Società A.S.D. BARCOLANDO CALCIO A 5

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.65 del 24.4.2013 (inibizione del dirigente ESPOSITO Pietro fino al 30 APRILE 2016, obbligo di risarcimento delle spese sostenute dall'arbitro per i danni subiti, se richiesti e documentati).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

1) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n.65 del 24.4.2013, il Giudice Sportivo sanzionava il Presidente dell'A.S.D. Barcollando Calcio a 5, sig.Pietro Esposito, con l'inibizione fino al 30 aprile 2016, poiché nel corso della gara di C/5 serie D, Pol. Icaro - Lamezia Soccer del 13/4/2013, disputata nell'impianto sportivo Stefano Gallo di Catanzaro, dagli spalti e per tutto il corso della gara rivolgeva continue minacce e insulti all'indirizzo dell'arbitro, sig. Macri Antonio, il quale, preoccupato per la propria incolumità, chiedeva l'intervento delle forze dell'ordine.

A fine gara i Carabinieri non riuscivano a rintracciare il protagonista di tali intemperanze, riconosciuto dal direttore di gara nella persona del sig.Pietro Esposito, quindi scortavano la vettura dell'arbitro fino a Catanzaro Lido.

Il sig.Macri proseguiva fino a Squillace Lido, dove lo attendeva la ragazza, senonché, intorno alle 20,45, all'altezza del semaforo sulla SS 106, dove aveva fermato la vettura per far salire a bordo la ragazza, veniva affiancato da una Smart con la scritta "Barcollando" sullo sportello, dalla quale scendeva una persona da Lui riconosciuta come il sig.Pietro Esposito, che tentava prima di aprire lo sportello dell'auto del sig.Macri e, quindi, non riuscendovi, mandava in frantumi il vetro della portiera lato guida colpendolo con calci e pugni, con conseguente caduta di numerose schegge sul corpo del sig. Macri. Quindi lo afferrava per il collo stringendolo con forza, lo tirava per i capelli e lo colpiva con un violento pugno al volto, che gli provocava forte dolore.

L'arbitro, in preda al panico e al dolore, riusciva comunque a divincolarsi e a fuggire facendo ripartire velocemente l'automobile per recarsi all'Ospedale di Soverato dove, sottoposto alle cure del caso, gli venivano riscontrate "microlesioni da taglio al volto da scoppio di vetro d'auto. Stato d'ansia reattivo", come da certificato allegato, e veniva dimesso con prognosi di 5 gg.

2) Con reclamo trasmesso in data 2.5.2013, la società A.S.D. Barcollando Calcio a 5 contestava l'accaduto, riconoscendo le offese indirizzate al direttore di gara senza però alcun gesto di violenza, ed in particolare negava la brutale aggressione, riferendo che il sig.Esposito nel corso del 2° tempo si era allontanato dall'impianto per raggiungere il bar di proprietà del figlio, in Catanzaro Lido, alla via Caprera n.148, che si era allagato per la rottura di un tubo dell'impianto idrico.

A dimostrazione di ciò allegava un DVD contenente immagini riprese da una telecamera del sistema di video sorveglianza del locale, curata da una società di vigilanza, che ritrarrebbero l'Esposito, intorno alle 20,45, orario in cui si sarebbe verificata l'aggressione, trovarsi all'interno del bar di proprietà del figlio.

Nel contestare la ricostruzione offerta dal sig.Macri, la reclamante smentisce che l'arbitro potesse avere appuntamento con la ragazza a Squillace Lido, poiché quando aveva lasciato l'impianto era stato visto con la ragazza a bordo della sua auto.

3) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n.152 dell'8/5/2013, ritenuta l'esigenza di approfondire l'indagine in ordine alle prove prodotte dalla reclamante, la Commissione Disciplinare Territoriale sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti alla Procura Federale.

4) Con nota 18/9/2013 il Vice Procuratore Federale, all'esito degli accertamenti svolti, acquisita la relazione del collaboratore della Procura Federale, disponeva la trasmissione degli atti a questa Commissione Disciplinare Territoriale, riservando ogni provvedimento in ordine ad eventuali profili disciplinari, ulteriori rispetto a quelli già oggetto del procedimento pendente dinanzi all'organo giudicante adito, all'esito delle decisioni adottate.

Nel corso dell'audizione davanti al collaboratore della Procura Federale, l'arbitro sig.Macri Antonio, ha confermato il referto, spiegando di aver riconosciuto il sig.Pietro Esposito per aver arbitrato alcune gare della società di cui era Presidente ed aggiungendo che al termine della gara l'Esposito aveva tentato di entrare con la forza nello spogliatoio arbitrale senza riuscirci.

Ha precisato che quando si era allontanato dall'impianto, scortato dai Carabinieri, era solo a bordo della propria auto, e che la ragazza lo attendeva a Squillace Lido, nei pressi dei semafori, che la gara era terminata alle 20,15 circa, mentre l'aggressione è avvenuta alle 20,45 circa.

Nell'audizione davanti al collaboratore della Procura Federale, invece, il sig.Esposito ha insistito nel sostenere la propria estraneità all'aggressione, precisando che tra le 20,30 e le 21,00 si trovava all'interno del Bar di proprietà del figlio a Catanzaro Lido, come attestato dal filmato delle telecamere di sorveglianza, e che pertanto non poteva trovarsi a Squillace Lido.

A parere del collaboratore della Procura Federale le immagini comprovano in maniera inoppugnabile la presenza del sig.Esposito, che viene riconosciuto senza alcun dubbio, all'interno del bar "Barcollando", in via Caprera 148, in Catanzaro Lido, dalle ore 20,29 alle 20,58.

Tali risultanze sarebbero in netta contraddizione con quanto asserito dall'arbitro, il quale assume di essere stato aggredito intorno alle ore 20,45.

Ipotizza che il 13 aprile 2013 alle 20,45 il teatro dell'aggressione era quasi buio o buio completo e la velocità stessa dell'aggressione, così come rappresentata dall'arbitro, può non aver consentito allo stesso di vedere bene in viso l'aggressore e che quindi l'aggressore potrebbe essere stato qualche altro dirigente della medesima società, al momento non identificato.

Conclude che allo stato degli atti non sussistono elementi probatori per affermare una responsabilità dell'Esposito Pietro nella vicenda oggetto di indagine.

5) Alla luce di tali emergenze, la Commissione ha ritenuto di dover sentire l'arbitro, il quale comparso alla seduta dell'11 novembre 2013, ha confermato integralmente il suo rapporto nonché le dichiarazioni rese all'Ufficio di Procura, aggiungendo che la zona teatro dell'aggressione era perfettamente illuminata, per cui non ha avuto nessuna difficoltà a riconoscere l'aggressore.

6) Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che il ricorso proposto dalla Società ASD Barcollando Calcio a 5 non meriti accoglimento, essendo emerso e accertato che il Presidente Esposito Pietro è l'autore dell'aggressione al direttore di gara.

7) Invero il referto arbitrale costituisce prova privilegiata circa i fatti descritti.

Né alcun valore può essere in contrario attribuito al filmato prodotto dalla ricorrente, che non può trovare ingresso nel processo sportivo in quanto non offre alcuna garanzia di autenticità e certezza in ordine agli eventi ed ai tempi ivi documentati ai sensi dell'art. 35 del C.G.S.;

8) La sanzione inflitta dal Primo Giudice appare congrua all'entità dei fatti accertati.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa,
dispone, altresì, l'invio del deliberato alla Procura Federale come da richiesta.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 13 NOVEMBRE 2013
